



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
 TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.ssa Paola Masi relatore
 Giudice dr.ssa Angela Maria Fedelino
 Giudice dr. Francesco Pallini

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna dal consigliere relatore dr. MASI
 Sentiti ai sensi dell'art. 23 bis L. n. 176/2020 il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

**SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
 ai sensi dell'art. 23 bis L. n. 176/2020**

Nel procedimento penale nei confronti di:
- OMISSIS -
 difeso dall'avv. di fiducia Giovanni Marconi del Foro di Livorno
omissis – giudicato separatamente

I M P U T A T O

del delitto p. e p. dagli artt. 41 e 589 c. 2 c.p. perché, omissis in qualità di committente e - OMISSIS - in qualità di esecutore titolare dell'omonima ditta individuale, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed inoltre in violazione del disposto del D.Lgs. n. 81/08 come oltre meglio specificato, cagionavano la morte di P. P. moglie convivente di -omissis- la quale, consapevole che su commessa del -omissis- il - OMISSIS - aveva asportato per manutenzione la ringhiera in ferro del terrazzo, comunque si recava sul terrazzo stesso al fine di stendere delle tende e precipitava dal terzo piano fino al livello della strada decedendo sul colpo.

In particolare -omissis-, committente di lavorazioni previste dall'allegato X del D.Lgs. n. 81/08, in violazione del disposto dell'art. 90 in relazione all'art. 15 del medesimo decreto, ometteva di valutare il rischio di caduta dall'alto e conseguentemente di ridurlo mediante apposizione di opere provvisoriale, comunque non impedendo alla coniuge di recarsi sul terrazzo a svolgere attività in quelle circostanze

N° _____ Reg.Sent

N° 2020/004111 Reg.Gen. App

N° **2018/001070** N.R.

SENTENZA in data

29 NOVEMBRE 2022

N°Camp.Pen

li,
 Trasmesso estratto sentenza

alla Procura Gen. Sede e Questura

di.....

Il Cancelliere

li,.....

trasmessa comunicazione

ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

li,.....

Fatte schede e comunicazione

elettorale

Il Cancelliere

pericolosa quale quella di stendere delle tende che per le loro dimensioni rendevano impossibile una corretta visibilità dei luoghi;

- OMISSIS - , in qualità di fabbro incaricato della manutenzione della ringhiera, limitandosi ad intimare a -omissis- e P. di non accedere al terrazzo in assenza di ringhiera, in violazione dell'art. 146 D.Lgs. n. 81/08 ometteva di dotare l'apertura creatasi sul vuoto al momento dell'asportazione della protezione in metallo che opere provvisionali adeguate a garantire le persone dal rischio di caduta.

In Venturina Terme il 8.2.2018

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Livorno in data 4.3.2020

Conclusioni:

PG: conferma della decisione impugnata l'appello, come da conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 bis L. n. 176/2020;

Difesa: deposita conclusioni scritte con cui si riporta ai motivi di appello.

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 4.3.2020 dal GIP presso il Tribunale di Livorno secondo il rito abbreviato l'imputato - OMISSIS - veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e con la sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 41 e 589 c.2 cp da lui commesso l'8.2.2018 per avere cagionato la morte della signora P. P. con colpa generica e specifica, in particolare violando l'art. 146 D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di applicare opere provvisionali al posto della ringhiera di un terrazzo da lui asportata per effettuarne la manutenzione e lasciando così un varco aperto attraverso il quale la donna, pur essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, cadeva precipitando a terra e decedendo quasi sul colpo. Il marito della vittima, -omissis-, imputato del medesimo reato quale committente del lavoro, veniva prosciolto con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cpp

Il giudice fondava la decisione sulle dichiarazioni degli stessi imputati, le indagini svolte dai Carabinieri e la consulenza disposta dal PM. Il - OMISSIS - , fabbro, aveva ricevuto dal - omissis- e da sua moglie l'incarico di fare la manutenzione delle ringhiere esterne del loro appartamento e di rendere quella del terrazzo amovibile per cui la mattina dell'8.2.2018, in accordo con i due coniugi, aveva prelevato dette ringhiere, in particolare tagliando i - OMISSIS - che tenevano quella del terrazzo infissa nel muro laterale, senza applicare alcuna opera provvisoria contro il pericolo di caduta ma raccomandando più volte ai committenti di non uscire sul terrazzo fino a quando non avesse montato di nuovo la ringhiera, stante la elevata pericolosità del luogo, e ricevendo da costoro assicurazioni in tal senso. Verso le ore 11.15, però, la P., avendo lavato delle tende, aveva insistito per stenderle proprio su quel terrazzo; il marito aveva cercato di dissuaderla ma poi, non riuscendovi, aveva deciso di aiutarla e aveva anche appoggiato ai - OMISSIS - sporgenti dal muro un pannello di plexiglas, ma mentre provvedeva lui stesso a stendere le tende la moglie era caduta di sotto attraverso il varco, non adeguatamente protetto da quel pannello semplicemente appoggiato, riportando lesioni gravissime per le quali decedeva durante il trasporto in ospedale. Il - OMISSIS - si era difeso sostenendo che il nesso causale tra la propria condotta e l'evento mortale era stata interrotto dalla

condotta dei due coniugi che avevano consapevolmente disatteso le sue raccomandazioni e si erano volontariamente esposti al pericolo, ponendosi tale condotta quale causa sopravvenuta di per sé idonea a determinare l'evento stesso, ma il giudice respingeva tale tesi ed affermava la responsabilità colposa del - OMISSIS - che aveva omesso di mettere in sicurezza il terrazzo, che in quel momento costituiva il cantiere ove egli stava lavorando, mediante adeguate opere provvisorie che evitassero il pericolo di caduta dall'alto, violando così la prescrizione dell'art. 146 c.3 D.Lgs. n. 81/2008. Gli concedeva però le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, per l'evidente concorso della condotta imprudente della vittima stessa, irrogando la pena indicata.

Il difensore dell'imputato proponeva appello.

Con il primo motivo ribadiva la tesi difensiva della sopravvenienza di un'altra causa che aveva interrotto il nesso causale tra la sua condotta asseritamente imprudente e imperita, e l'evento mortale verificatosi: l'art. 41 c.2 cp recita che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità se sono da sole sufficienti a determinare l'evento, ma tale norma era da sempre interpretata nel senso che il nesso era escluso anche dal sopravvenire di concause comunque collegate con la condotta dell'imputato, essendo altrimenti inutile stabilire la rilevanza esclusiva di una causa che da sola aveva cagionato l'evento. In particolare la Corte di Cassazione aveva sempre escluso il nesso di causalità quando l'evento si era verificato per la scelta deliberata della vittima di accettare il rischio, pur in presenza di situazioni pericolose e astrattamente suscettibili di causare un identico evento, ovvero quando vi era stata da parte della vittima una volontaria esposizione al pericolo, come frutto di una sua libera autodeterminazione su cui l'imputato non era intervenuto in alcun modo.

Quale secondo motivo di appello chiedeva poi escludersi la sussistenza della violazione di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 81/2008 perché, trattandosi di una norma di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, si applicava solo a tutela dei lavoratori dipendenti e non dei committenti, quale era la donna deceduta.

Il procedimento di appello veniva fissato per l'udienza del 29.11.2022 alla quale l'imputato non si presentava, venendo perciò dichiarato assente; peraltro esso veniva svolto in forma camerale, ai sensi dell'art. 23 bis L. n. 176/2020, non avendo le parti richiesto la trattazione orale.

La sentenza impugnata è correttamente motivata e deve essere confermata.

Il primo motivo di appello è infondato. E' infatti evidente che la caduta della donna non è dipesa esclusivamente dalla sua condotta imprudente, quale causa sopravvenuta, bensì anche dalla condotta negligente, imprudente e imperita del - OMISSIS - che ha lasciato il cantiere di lavoro, cioè il balcone da cui aveva asportato la ringhiera, in una condizione di estremo pericolo, che rendeva palese il rischio di caduta e prevedibile l'evento stesso. Secondo la giurisprudenza, *“Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”* (Cass. n. 17804 del 18.3.2015), per cui *“In tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui”* (Cass. n. 18800 del 13.4.2016). Nel caso di specie la caduta della vittima trova la sua *“origine e spiegazione”* nella

condotta colposa del - OMISSIS - , perché senza l'omessa predisposizione di opere provvisionali che impedissero la caduta dall'alto, ovvero di sistemi che impedissero l'accesso al terrazzo reso pericoloso, detto evento non si sarebbe verificato. L'imputato si è limitato ad ammonire verbalmente gli occupanti dell'appartamento a non uscire sul terrazzo, stante il pericolo causato dalla mancanza della ringhiera, ma tale ammonimento non poteva essere ritenuto sufficiente ad escludere il rischio di caduta, sia perché la situazione di pericolo era destinata a permanere per molte ore (avendo il - OMISSIS - asserito che avrebbe riportato la ringhiera solo nel pomeriggio), sia perché egli non poteva escludere che gli stessi occupanti della casa dimenticassero il suo avvertimento o che occasionali ospiti, magari presentatisi senza preavviso, uscissero sul terrazzo esponendosi così al gravissimo rischio di cadere dal terzo piano. Solo la predisposizione di opere provvisionali o di sistemi atti ad impedire radicalmente e con certezza l'accesso al terrazzo, ad esempio l'asportazione della maniglia della porta, avrebbero garantito una sufficiente limitazione del pericolo di caduta, superabile solo con condotte eccezionali e imprevedibili: il lasciare libero l'accesso al terrazzo e l'omettere del tutto qualunque opera provvisoria rendeva al contrario ampiamente prevedibile la possibilità di una caduta, anche solo per una mera disattenzione.

Si ricordi altresì che *“In tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare”* (Cass. n. 22891 del 25.1.2020) e che anche nel caso di una volontaria esposizione al pericolo *“... costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento e ad interrompere il nesso causale, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima, pienamente capace di intendere e di volere, allorquando l'agente non possa influire su tale scelta”* (Cass. n. 5898 del 17.1.2019). Nel presente caso la condotta della vittima non ha introdotto un rischio nuovo rispetto a quello che il - OMISSIS - , stante la sua posizione di garanzia, era tenuto a governare, ed egli poteva e doveva *“influire sulla ... scelta”* della P. di esporsi al pericolo, potendo ed anzi dovendo impedirle tale esposizione, bloccando l'accesso al terrazzo se non riteneva di dover eliminare il pericolo di caduta occludendo con apposite chiusure l'apertura nel vuoto creata dall'asportazione della ringhiera. La responsabilità colposa del - OMISSIS - deve quindi essere confermata, non essendosi la condotta della vittima posta come una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Anche il secondo motivo di appello è infondato. Non vi sono dubbi, infatti, circa il fatto che il - OMISSIS - ricoprisse una posizione di garanzia quale titolare della ditta che, in esecuzione del lavoro commissionatogli, aveva creato il rischio di caduta dall'alto, e che la sua condotta costituisca la violazione dell'art. 146 D.Lgs. n. 81/2008 anche se tale rischio riguardava non un lavoratore ma i committenti, che avevano legittimo (e prevedibile) accesso al “cantiere” costituito dal terrazzo della loro abitazione. E' infatti notorio che *“In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verificano, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico”* (Cass. n. 32178 del 16.9.2020, e le molte precedenti): nel caso di specie il terrazzo teatro della caduta costituiva il “cantiere” o “luogo di lavoro”, in cui però l'accesso di terzi, cioè degli stessi occupanti dell'immobile, era legittimo e addirittura

prevedibile, e le opere provvisorie omesse erano destinate proprio ad evitare l'evento verificatosi. Ancora una volta, poi, in relazione al concorso di cause deve ricordarsi che *“In caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento”* (Cass. n. 43966 del 6.11.2009). Il titolare di una posizione di garanzia, quale era sicuramente il - OMISSIS - , che non ottempera ai suoi doveri in materia di sicurezza, non può poi dolersi se altri, benché a loro volta tenuti al rispetto di doveri di diligenza, subiscano danni dalla sua condotta omissiva, essendo tali eventi dannosi sicuramente prevedibili ed evitabili, ed anche per questo riconducibili alla sua responsabilità.

La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata, anche quanto alle statuizioni penali che non sono state oggetto di impugnazione. La reiezione dell'appello proposto dall'imputato comporta la sua condanna al pagamento delle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 592 e 605 cpp, conferma la sentenza emessa in data 4.3.2020 dal GIP presso il Tribunale di Livorno, appellata da - OMISSIS - , e condanna l'imputato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Firenze, 29.11.2022

IL PRESIDENTE rel.
dr. Paola MASI